

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE PUGLIA

Destinatari tirocinio

Oltre ai lavoratori disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, soggetti disabili e svantaggiati, è consentito l'inserimento in tirocinio anche di lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione, nei limiti previsti dalla normativa di impegno orario massimo. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre aver assolto l'obbligo scolastico.

Indennità di partecipazione

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, di 400 lordi per i part-time (anche qui dunque massimo di 20 ore settimanali) e aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante, fino a un massimo di 30 ore settimanali con una indennità di partecipazione di importo mensile pari a 600 euro.

Limiti all'attivazione dei tirocini

In ogni caso, la promozione dei tirocini deve avvenire, all'interno di ciascuna unità produttiva, nel rispetto dei limiti numerici di seguito indicati:

Numero Dipendenti a T.I.	Numero Tirocinanti
0-5	1 tirocinante
6-20	2 tirocinanti
Più di 20 Dipendenti	10% tirocinanti (<i>arrotondamento in eccesso</i>)

Non concorrono alla formazione dei predetti limiti numerici i tirocini attivati in favore dei disabili, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Ai fini del computo, qualora il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale, si tiene conto, unitariamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocini.

I soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti, possono ospitare tirocinanti oltre la quota di contingentamento prevista, se nei 24 mesi precedenti abbiano assunto almeno il 20% di coloro che hanno svolto un tirocinio presso di loro.

Consulta il regolamento